



Contenuti

Semplificazioni in materia di Infortunio sul Lavoro

Premessa	- p.1
Trasmissione Certificato	- p.2
Obblighi delle parti	- p.2

Semplificazioni in materia d'infortunio sul lavoro

- Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151 -

Premessa

Il decreto in esame apporta novità di rilievo in tema di denuncia d'infortunio. La presente nota è mirata a fornire una prima informativa rivolta in particolare ai datori di lavoro e ai lavoratori, per definire quali siano gli obblighi che il sistema prevede in capo ai soggetti coinvolti, in particolare per i nuovi obblighi a cui sono tenuti il medico o il presidio sanitario che assistono il lavoratore.

Per una trattativa più articolata della materia, su altri aspetti, si rimanda al decreto ed alla circolare INAIL 10 del 21 marzo 2016.

Le nuove disposizioni decorrono dal 22 marzo 2016.



Telefono: [02 49756813](tel:0249756813)

Email: info@laboralia.it

Tutti i diritti riservati © marzo '16



Trasmissione del Certificato Medico d'Infortunio

E' la vera novità della semplificazione: dal 22 marzo 2016 **qualunque medico** presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro, o affetto da malattia professionale è tenuto a:

- Rilasciare certificato medico ai fini degli obblighi di denuncia;
- Trasmettere il certificato esclusivamente per via telematica all'istituto assicuratore.

Obblighi delle Parti

Da quanto sopra, discendono per i soggetti coinvolti una serie di nuovi adempimenti che riepiloghiamo:

Medici e Presidi Sanitari

All'atto della redazione del certificato **devono fornire al lavoratore il certificato medico che indichi:**

- la data di emissione
- il numero identificativo
- i giorni di prognosi

In fase di avvio del sistema, qualora l'invio telematico non sia possibile il medico inoltra il certificato via PEC alla sede INAIL competente rispetto alla residenza del lavoratore. In tale ipotesi il medico consegna copia cartacea del certificato medico che il lavoratore trasmette al proprio datore di lavoro.

Lavoratori

In caso d'infortunio o malattia professionale **il lavoratore è tenuto a darne immediata notizia al proprio datore di lavoro, comunicando:**

- il numero identificativo del certificato,
- la data di rilascio,
- i giorni di prognosi.

Solo nel caso in cui il medico non abbia trasmesso telematicamente il certificato, il lavoratore sarà tenuto a fornire IMMEDIATAMENTE al datore di lavoro copia cartacea dello stesso.

Datori di Lavoro e Soggetti Delegati (il nostro Studio)

A far data dal 22 marzo 2016, i soggetti già tenuti alla denuncia di infortunio o malattia professionale (datore di lavoro o il nostro studio) restano obbligati alla denuncia dell'infortunio (entro 2 giorni) o della malattia professionale (entro 5 giorni) all'INAIL, che decorrono da quando il lavoratore gli avrà fornito i riferimenti indicati nel certificato medico.

Sono esonerati dall'obbligo di trasmissione del certificato medico.

Il portale INAIL nella funzione "ricerca certificati medici" consentirà di consultare il certificato medico d'infortunio utilizzando i seguenti dati:

- data del certificato
- codice fiscale del lavoratore
- data di rilascio del certificato

ATTENZIONE: in caso di mancato invio telematico del certificato da parte del medico, non è certo che il certificato sia immediatamente disponibile sul portale dell'istituto.

In sede di denuncia d'infortunio dovranno essere obbligatoriamente indicati dei nuovi dati che sono:

- il numero identificativo del certificato medico
- la data del rilascio

Tutto ok in caso d'invio telematico: quando il lavoratore fornirà i dati di cui sopra, il recupero del certificato dovrebbe essere agevole. In caso contrario, se il certificato medico non riporta il codice identificativo, l'INAIL ha disposto che il dato sia comunque da inserire in denuncia **in modo fittizio purché di 12 caratteri alfanumerici**. In questo caso il sistema avverte che non è stato possibile associare la denuncia alla certificazione medica pervenuta all'istituto, **permettendo comunque l'invio della denuncia, senza applicazione delle sanzioni amministrative.**

Sempre dal 22 marzo 2016 **viene definitivamente meno l'obbligo d'inoltrare la denuncia d'infortunio all'autorità di Pubblica Sicurezza.**

L'obbligo relativo è demandato all'INAIL per gli infortuni con prognosi superiore ai 30 giorni o mortali.

